



SACME S.p.A.

Via del Lavoro , 2
36034 Molina di Malo (Vi)

CODICE ETICO



	Codice etico	05_10.02-CODICE ETICO SACME.doc Pagina 2 di 11
--	---------------------	--

1	Revisione ex .231/01	10/06/2013
0	Emissione	15/05/2007
Revisione	Motivo	Data
REDATTO- RD Giovanni Cattelan	VERIFICATO- DIST Marangon Francesco	APPROVATO-AD Altissimo Stefano

1. Principi generali

Nell'ambito della proprio business, SACME mira a perseguire quattro valori fondamentali: dinamismo, cura, responsabilità e crescita.

Obiettivo primo di SACME è creare valore in modo stabile per tutti i soggetti portatori d'interesse nei suoi confronti (stakeholders), quali i propri Clienti, Dipendenti e Collaboratori, Proprietà, Fornitori, Pubblica Amministrazione e Comunità locali in cui operiamo.

Nei propri comportamenti SACME si ispira pertanto ai principi di responsabilità sociale aziendale, con riferimento soprattutto agli aspetti economici, ambientali, di sicurezza e sociali. SACME, in particolare, si prefigge di assumere comportamenti conformi ai principi di **legalità, lealtà e correttezza**.

Tutti gli atti posti in essere da coloro che operano in nome e/o per conto di SACME devono rispettare le procedure aziendali e le disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al quale si rimanda per la disciplina applicativa e sanzionatoria.

Il presente documento, denominato "Codice Etico" (d'ora in avanti, "il Codice"), è rivolto ai seguenti soggetti (di seguito, Destinatari):

- Componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori (vale a dire lavoratori parasubordinati)
- Professionisti esterni, Partner commerciali, Fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società, ovunque essi operino, nello svolgere attività in nome e/o per conto della Società stessa.

Il Codice intende definire con chiarezza l'insieme dei principi alla cui osservanza i Destinatari sono chiamati, anche nel loro relazionarsi con altri portatori d'interesse nei confronti di SACME.

I Destinatari sono tenuti a uniformare i propri comportamenti alle prescrizioni del Codice, e a tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine di SACME e a preservare l'integrità del patrimonio aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato di SACME conferiscono al Responsabile Gestione Etica (RGE) l'incarico dell'attuazione e della supervisione del Codice.

La diffusione del Codice e delle procedure aziendali ai Destinatari è assicurata attraverso adeguati strumenti di comunicazione. Il Codice è disponibile al pubblico sul sito Internet di SACME.

	Codice etico	05_10.02-CODICE ETICO SACME.doc Pagina 3 di 11
--	---------------------	--

Il Codice è un documento di riferimento, redatto a uso di SACME. Non costituisce, né si potrà in alcun modo sostenere che abbia costituito, direttamente o implicitamente, alcun diritto, dovere o obbligazione da parte di SACME verso persone, enti o società.

2. Risorse umane

SACME attribuisce la **massima importanza** a quanti prestano la loro attività lavorativa in ambito aziendale.

Attraverso le proprie risorse umane, infatti, SACME è in grado di sviluppare e garantire i propri prodotti e di creare valore. Al di là degli standard e dei principi stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dall'ILO (International Labour Organization), cui SACME espressamente dichiara di aderire, nonché di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro, è interesse primario di SACME favorire lo sviluppo del potenziale di ciascuna risorsa e la sua crescita professionale attraverso:

- il rispetto, anche in sede di selezione, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando la creazione di situazioni in cui le persone si possano trovare in condizione di disagio;
- la prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo, ad esempio in base a razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, lingua, sesso, orientamento sessuale e handicap;
- formazione e informazione continue e adeguate alla posizione di ciascuno;
- la definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni tali da consentire a ciascuno di assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della società;
- un esercizio prudente, equilibrato e obiettivo, da parte dei responsabili di specifiche attività o unità organizzative, dei poteri connessi alla delega ricevuta;
- la valorizzazione dello spirito innovativo, nel rispetto dei limiti delle responsabilità di ciascuno;
- una comunicazione interna chiara, precisa e veritiera sulle politiche e le strategie dell'azienda;
- un uso corretto e riservato dei dati personali;
- luoghi di lavoro idonei a garantire a chi li utilizza sicurezza, salute e comfort.

SACME ritiene inoltre che la realizzazione di un ambiente di lavoro rispondente a questi principi richieda il coinvolgimento attivo di ciascuna risorsa.

In particolare, nei rapporti con i colleghi, ogni risorsa deve comportarsi in base a principi di **civile convivenza** e in **spirito di piena collaborazione**.

Devono altresì essere evitate situazioni e decisioni che possano comportare conflitti di interesse reali o apparenti con SACME.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata al superiore gerarchico.

	Codice etico	05_10.02-CODICE ETICO SACME.doc Pagina 4 di 11
--	---------------------	--

3. Clienti

SACME persegue l'obiettivo di soddisfare i propri Clienti fornendo loro prodotti di qualità a condizioni e prezzi congrui, nel **pieno rispetto delle norme e leggi** applicabili nei mercati in cui opera.

Più nello specifico, gli elevati standard di prestazione vengono assicurati anche attraverso la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente rilasciata da un Organismo di Certificazione indipendente oltre che un impegno verso la Salute e la Sicurezza dei lavoratori e dell'Etica aziendale.

SACME s'impegna anche affinché la cortesia, l'attenzione, la correttezza e la chiarezza di comunicazione siano elementi distintivi nei rapporti con i Clienti.

La Società condanna e vieta:

- la vendita di beni al posto di altri o prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quelli dichiarati o pattuiti.
- la messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto
- la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale)
- la produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti
- la produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli.

4. Fornitori

Nelle sue politiche di acquisto, SACME ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle **condizioni più vantaggiose** in termini di rapporto qualità/prezzo.

Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con Fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo, dei lavoratori e dell'ambiente e, in generale, delle leggi vigenti.

A tal fine SACME richiede espressamente che i Fornitori si astengano, a titolo esemplificativo, dall'utilizzare lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori, e che rispettino la vigente normativa ambientale, adottando altresì politiche aziendali di contenimento dei consumi di materie prime, di riduzione dei rifiuti e delle emissioni nocive e in generale di limitazione dell'impatto ambientale delle produzioni.

SACME, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili e di partnership, sottopone periodicamente a revisione il proprio Albo Fornitori allo scopo di razionalizzarlo e di aumentare economicità ed efficienza.

Non deve quindi essere preclusa ad alcun potenziale Fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi.

Questo documento è di proprietà di SACME S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti di legge.

	Codice etico	05_10.02-CODICE ETICO SACME.doc Pagina 5 di 11
--	---------------------	--

Per tutte le forniture, anche per i contratti d'opera, devono essere ragionevolmente e adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali.

E' fatto divieto di riconoscere compensi in favore di Fornitori o di Professionisti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico, fornitura o servizio da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

SACME considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

Gli incaricati degli acquisti o i collaboratori nelle trattative con i fornitori non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse gratuità di modico valore, tali comunque da rientrare nei limiti della normale cortesia nei rapporti di lavoro.

La Società nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

5. Pubblica Amministrazione

Nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni nonché con uno spirito di massima collaborazione, SACME intrattiene relazioni con varie amministrazioni dello Stato, Enti Pubblici, Enti e Amministrazioni locali, organizzazioni di diritto pubblico.

In particolare, i rapporti con le Autorità di vigilanza devono essere improntati a criteri di **trasparenza** e **professionalità**, al riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto il cui fine ultimo è il rispetto sostanziale della regolamentazione applicabile.

SACME proibisce di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di pubblico servizio al fine di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso sia affinché omettano di agire).

A tale riguardo, SACME pone in essere le misure atte a prevenire comportamenti, da parte di chi agisce in nome e/o per conto di SACME, che possano in qualsiasi forma configurare corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

In particolare è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- offrire denaro o doni, salvo che si tratti di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti, attribuire incarichi a soggetti segnalati, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente.

In linea di principio non sono consentiti contributi a partiti, organizzazione politiche o a singoli uomini politici. Qualsiasi richiesta di deroga a questa regola deve essere preventivamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

	Codice etico	05_10.02-CODICE ETICO SACME.doc Pagina 6 di 11
--	---------------------	--

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo informazioni veritiere e, in caso di ottenimento delle relative somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto. A tal proposito è fatto divieto di:

- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio di SACME..

Quando è in corso una trattativa d'affari, richiesta e/o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato (a qualsiasi livello) non dovrà cercare di influenzare le decisioni della Controparte, in ciò ricomprendendo i Funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della Legge e della corretta pratica commerciale.

Se la Società utilizza un Ente e/o Soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti dello stesso, dei suoi Dipendenti e/o Collaboratori sono applicate le stesse direttive valide per i Dipendenti della stessa.

La Società inoltre non potrà essere rappresentata da Soggetti terzi la cui collaborazione possa connotare ipotesi di conflitto di interessi.

In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

6. Concorrenza e mercato

Nei rapporti con Clienti e Fornitori, SACME si impegna a rispettare le leggi comunitarie e nazionali che tutelano la concorrenza e a confrontarsi con i mercati esclusivamente sulla base della qualità dei propri prodotti.

SACME intende evitare che qualsiasi accordo o comportamento assunto in suo nome e/o per suo conto possa costituire un'illecita limitazione della concorrenza. I Destinatari del presente documento devono agire di conseguenza.

Un alto livello di etica e di integrità negli affari assicura anche la credibilità della nostra organizzazione. SACME e tutti i suoi Dipendenti e Collaboratori devono osservare le leggi e i regolamenti dei Paesi in cui operiamo, assolvendo in modo responsabile i rispettivi compiti e doveri.

Dobbiamo tenere comportamenti improntati all'**onestà** e alla **correttezza** in tutti gli aspetti della nostra attività lavorativa e pretendere lo stesso comportamento da ciascun interlocutore.

In particolare la Società condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo.

La conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema produttivo - finanziario della Società a scopo di riciclaggio, nonché al fine di valutare eventuali operazioni sospette.

SACME intende in particolare tutelarsi dal rischio di acquistare materiale proveniente da attività illecita, ad esempio acquisto di partite di materie prime rubate anche qualora si configuri un vantaggio economico per la Società (prezzo inferiore al prezzo di mercato).

E' fatto espresso divieto di:

	Codice etico	05_10.02-CODICE ETICO SACME.doc Pagina 7 di 11
--	---------------------	--

- effettuare o promettere a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro a fronte del compimento o dell'omissione, da parte dei destinatari, di atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano e con nocumento, anche potenziale, per tale ente;
- accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi, in presenza dei medesimi presupposti di cui sopra.

Il dovere di fedeltà, la cui violazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale prevista dall'art. 2365 c.c., denominata corruzione privata, è disciplinato dall'art. 2105 c.c.: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Il dovere di fedeltà si sostanzia dunque nell'obbligo del lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi e, perciò, costituisce violazione del dovere di fedeltà qualsiasi condotta in contrasto con i doveri connessi all'inserimento nella struttura di una Società e che sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. In via meramente esemplificativa, costituisce violazione del dovere di fedeltà e quindi è vietato:

- la preordinazione di un'attività contraria agli interessi di una Società anche solo potenzialmente produttiva di danno;
- la sottrazione di documenti aziendali riservati;
- lo svolgimento di attività imprenditoriale in concorrenza con quella della Società di appartenenza, anche al di fuori della configurazione delle ipotesi di concorrenza sleale previste dall'art. 2598 c.c.;
- la divulgazione di notizie riservate, tra cui quelle relative:
 - alle modalità tecniche per l'esercizio dell'impresa, all'utilizzazione di scoperte e invenzioni, alle caratteristiche tecniche e di rendimento dei macchinari, ai progetti di modificazione e rinnovamento degli impianti;
 - all'organizzazione della pubblicità e della concorrenza nei riguardi di altre imprese;
 - ai bilanci non ancora pubblicati, ai dati amministrativi e finanziari attinenti alla gestione dell'impresa;
 - al trattamento del personale, ai metodi di valutazione del rendimento dei singoli dipendenti, agli aumenti di merito e ai benefici concessi individualmente;
 - ai rapporti con le autorità amministrative, gli enti pubblici, le associazioni sindacali, i fornitori e i clienti in genere;
 - alle deliberazioni dei consigli di amministrazione e ai motivi che determinano le decisioni degli organi direttivi;
 - alla corrispondenza in genere.

Anche la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale di corruzione privata.

Tali devono intendersi tutti gli obblighi previsti, in capo al soggetto corrotto, dalla legge o da ogni altro atto normativo, regolamentare o di natura deontologica

È consentita la sola offerta, elargizione o ricevimento di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere i vantaggi impropri sopradescritti.

7. Gestione amministrativa e contabile

SACME si impegna a rispettare le leggi e, in generale, le regolamentazioni applicabili relative alla stesura dei bilanci e a ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

	Codice etico	05_10.02-CODICE ETICO SACME.doc Pagina 8 di 11
--	---------------------	--

La contabilità di SACME è impostata su principi contabili di generale accettazione. Le informazioni e i dati societari forniti a terzi e le rilevazioni contabili dei fatti di gestione devono garantire **trasparenza, accuratezza e completezza**.

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile e archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione anche da parte di enti interni ed esterni abilitati al controllo.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore gerarchico.

8. Gestione societaria

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per la Società devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali, alle Società di Revisione o ad eventuali autorità pubbliche di vigilanza.

È fatto divieto di porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente, finalizzate a determinare la maggioranza in assemblea.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei Creditori.

È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione.

È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori.

È vietato compiere operazioni, reali o simulate, che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari e il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette.

9. Sistema di controllo di gestione

SACME ha istituito al proprio interno un sistema di controllo di gestione finalizzato a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'azienda, con l'**obiettivo di assicurare l'efficacia e l'efficienza di tutte le operazioni**.

Ogni funzione aziendale deve venire sensibilizzata sulla necessità di tale sistema ed è ritenuta responsabile, per quanto di competenza, della conformità della propria attività alle decisioni e procedure aziendali.

La funzione aziendale preposta a monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo di gestione è il Responsabile Contabilità Analitica.

	Codice etico	05_10.02-CODICE ETICO SACME.doc Pagina 9 di 11
--	---------------------	--

10. Trattamento delle informazioni e protezione dei beni aziendali

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, i Destinatari del presente documento sono tenuti a riservare ai dati e informazioni dei quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a **tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza**.

Lo svolgimento delle attività di SACME comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, dati e informazioni di vario tipo.

Queste informazioni, una volta acquisite e/o elaborate da SACME, possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme vigenti e dai contratti di lavoro. Tra le informazioni da tutelare rientrano, a titolo di esempio, quelle inerenti le risorse, i diritti di proprietà intellettuale e le attività di SACME.

11. Salute e sicurezza sul lavoro

Le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si basano su principi e criteri così individuabili:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

E' sanzionabile qualsiasi comportamento tale da mettere a rischio la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

E' sanzionabile il mancato svolgimento delle funzioni assegnate in qualità di dirigente, preposto o addetto al Servizio Protezione e Prevenzione.

Ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato è tenuto a partecipare alle riunioni di formazione/informazione e ritirare il materiale informativo eventualmente prodotto, utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale quando prescritti, attenersi alle direttive del preposto alla sicurezza.

12. Ambiente

La Società si impegna:

- a svolgere in maniera continua le proprie attività nella prevenzione dell'inquinamento;
- a mantenere nel tempo la conformità delle proprie attività e dei propri aspetti ambientali a leggi, regolamenti e prescrizioni regionali, nazionali ed internazionali;

	Codice etico	05_10.02-CODICE ETICO SACME.doc Pagina 10 di 11
--	---------------------	---

- a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, mediante la definizione di obiettivi e programmi, tenendo conto delle caratteristiche dei collaboratori interni ed esterni all'organizzazione, dell'evoluzione delle leggi, delle opportunità tecniche e del contesto economico;
- a sviluppare e diffondere la cultura della protezione dell'ambiente in tutto il personale, collaboratori e fornitori in maniera da renderli coscienti dell'importanza di gestire tali aspetti come parte integrante delle proprie attività;
- a prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale;

Ogni Dipendente/Collaboratore deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri Dipendenti/Collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

13. Sanzioni in caso di violazione di leggi, regole e direttive aziendali

L'inosservanza alle norme del Codice da parte dei Destinatari comporta **sanzioni diverse** a seconda del ruolo del Destinatario interessato, oltre al **risarcimento dei danni** eventualmente derivati da tale inosservanza.

Tutti gli interlocutori aziendali sono tenuti a segnalare anche in forma anonima (purchè, in tale caso, le segnalazioni siano veritiere e utili ad identificare comportamenti difforni dal Codice), ogni violazione o sospetto di violazione del Codice al diretto superiore, al Responsabile Lavoratori per Etica (RLE) o all'Organismo di Vigilanza 231.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Codice da parte di Dipendenti e Collaboratori si aggiunge ai doveri generali di lealtà, correttezza, esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, ed è richiesta anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile ("Diligenza del prestatore di lavoro").

Le violazioni alle norme del Codice costituiscono un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le violazioni del Codice commesse da Agenti vengono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi incarichi e/o negli Accordi Economici Collettivi applicabili, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive.

L'osservanza del Codice è un requisito assolutamente necessario per SACME e per tutti i suoi Dipendenti e Collaboratori. SACME confida che tutti i Dipendenti e Collaboratori siano a conoscenza delle leggi che riguardano la loro attività.

SACME confida inoltre che i dirigenti forniscano le istruzioni e i consigli necessari.

SACME, infine, si impegna a far sì che Dipendenti, Collaboratori o altri interlocutori dispongano di sistemi accessibili per segnalare potenziali violazioni.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Codice, SACME S.P.A. garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice o delle procedure interne.

Costituisce violazione del Codice anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice. Inoltre, va considerata violazione del Codice il comportamento di chi accusi altri dipendenti di violazione, con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

	Codice etico	05_10.02-CODICE ETICO SACME.doc Pagina 11 di 11
--	---------------------	---

14. Disponibilità alle verifiche di Sistema SA 8000 da parte delle parti interessate

Come da disposizioni interne alla norma SA 8000 Sacme S.p.A. è disponibile a ricevere verifiche alla corrispondenza del Sistema di gestione da parte delle parti interessate.

A tal proposito qualora SACME SpA riceva una richiesta specifica dalla parti interessate che riguarda in modo particolare, la responsabilità sociale, tale comunicazione deve essere trasmessa al RD (Rappresentante di Direzione per il Sistema di gestione) o in alternativa al RLE aziendale (Rappresentante dei Lavoratori per l'Etica) o per mezzo delle Rappresentanze Sindacali.

La comunicazione possono essere fatte tipicamente via telefono, fax, e-mail o posta ordinaria.

Il RD e/o RLE e/o Rappresentanze Sindacali ne prende atto e si attiva per la gestione di quanto richiesto e per tanto concorda quanto necessario per lo svolgimento della verifica in azienda.

Tutte le successive comunicazioni tra le parti verranno gestite come da "PRO 15 Gestione della comunicazione, partecipazione e consultazione" con le parti esterne visionabile in copia dalle stesse parti interessate.



Sacme collabora con la fondazione "Città della Speranza"